



**DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE**  
**UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**  
**CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI**  
**VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE**  
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2018, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: **SORA - ALVITO - ATINA - BELMONTE CASTELLO - BROCCOSTELLA - CAMPOLI APPENNINO - CASALATTICO - CASALVIERI - CASTELLIRI - FONTECHIARI - GALLINARO - ISOLA DEL LIRI - PESCOLOLIDO - PICINISCO - POSTA FIBRENO - SAN BIAGIO SARACINISCO - SAN DONATO VAL DI COMINO - SETTEFRATI - VICALVI - VILLA LATINA**

**QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA**

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piante, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

**COME CHIEDERE LA VERIFICA**

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2017, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art 10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. I del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n 201/2011).

Il responsabile del procedimento è Iaconianni Giuseppe  
(art. 5. Legge n.241/1990)

Firmato digitalmente  
Il Capo Reparto Gestione Banche Dati e Servizi Catastali\*  
**GIUSEPPE IA CONIANNI**

\*Firma su delega del Direttore Provinciale Antonino Cutuli

Frosinone

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

**Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale**

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici e entomologici interessanti le piante.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze fortuite.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

**Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.**

1. ....
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

**ESTRATTO DEL D.I.ps. del 18 dicembre 1997, n. 471**

**Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.**

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.068.

**ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679**

**Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.**

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

**ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536**

**Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accantastamento delle costruzioni rurali.**

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 e' così sostituito:

"Per l'accantastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28".

(omissis)